

Fiscalità delle Criptovalute

Nel 2009 nascono i bitcoin: una cripto valuta e un sistema di pagamento mondiale. Tale strumento ha un valore determinato unicamente dalla leva domanda-offerta e, per questo, nel giro di circa 9 anni si è assistito all'aumento esponenziale del valore. Di seguito, si forniscono le prime indicazioni in materia fiscale e di antiriciclaggio.

BITCOIN	Definizione	<ul style="list-style-type: none"> Il bitcoin per definizione è una cripto valuta, open source e disponibile per lo scambio virtuale. La criptovaluta, giuridicamente, è stata definita come un mezzo di pagamento semplice e su base volontaria; quindi non si può assimilare a una moneta, un valore immobiliare o una valuta elettronica.
	Pagamento on line	<p>Il bitcoin consente di effettuare pagamenti online in maniera sicura, grazie a tecnologie di tipo peer-to-peer che si fondano su "catene di blocchi" (blockchain), ossia computer di utenti disseminati in tutto il mondo sui quali si eseguono appositi programmi che svolgono funzioni di portamonete.</p>
DISCIPLINA FISCALE	IVA	<p>L'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha chiarito che l'attività di commercializzazione di bitcoin è rilevante ai fini IVA, anche se le relative transazioni beneficiano dell'esenzione, data la sottostante finalità di mezzo di pagamento delle valute non tradizionali.</p>
	IRES e IRAP	<ul style="list-style-type: none"> I ricavi che derivano dall'attività di intermediazione, nell'acquisto e nella vendita di bitcoin, quale reddito d'impresa soggetto a tassazione ordinaria, sono soggetti a Ires e Irap, al netto dei costi inerenti a tale attività. In questo caso è necessario considerare il valore "normale" del bitcoin, dato dalla quotazione di mercato nell'esatto momento di chiusura dell'esercizio. Nel caso di offerta iniziale di moneta virtuale (Ico), la cui partecipazione dà diritto a ricevere valuta virtuale, essa è suscettibile di generare un reddito diverso (art.67, c.1, lett. c-ter Tuir). I proventi derivanti da titoli digitali ancorati a una valuta virtuale che replica un'azione di risparmio (security token) costituiscono redditi di capitale (art.44, c.1, lett. h Tuir). La plusvalenza per chiusura del rapporto costituisce, invece, un reddito diverso (art.67, c.1, lett. c-quinquies Tuir) Il provento derivante dai diritti (gettoni) che permettono l'utilizzo del servizio del programma informatico da cui derivano (utility token) è assimilabile a un reddito diverso (art.67, c.1, lett. c-quater Tuir)
	Persone Fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Le persone fisiche che acquistano e vendono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa beneficiano dell'esenzione da tassazione ai fini Irpef, poiché si configura come un'operazione "a pronti" e, quindi, carente di finalità speculative. Di conseguenza, gli esercenti attività di intermediazione non operano in qualità di sostituti d'imposta ai fini Irpef. Tuttavia, nel caso non manchino le finalità speculative, le plusvalenze rivenienti da trading su cripto valute potrebbero essere considerate come redditi diversi integralmente imponibili ai fini dell'imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna franchigia.
DISCIPLINA AI FINI ANTIRICICLAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> L'Italia, in anticipo sul Parlamento Europeo, ha adeguato la disciplina dell'antiriciclaggio a causa del rischio di pseudo-anonimia che caratterizza gli operatori della blockchain. Sono stati, infatti, definiti, la valuta virtuale e i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e questi ultimi sono stati individuati come soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio. Essendo impossibile seguire il denaro sul web, è emersa la necessità di registrarlo quando esce dal mondo reale o al momento dell'uscita dal mondo virtuale. Quindi, è stato introdotto l'obbligo di adeguata verifica della clientela a carico degli scambiatori (exchanger), ossia i soggetti che cambiano le criptovalute in moneta reale e viceversa, poiché tali soggetti sono gli unici in grado di identificare le persone che danno luogo a tali transazioni. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cripto valute devono essere oggetto di comunicazione mediante il quadro RW e, precisamente, nella colonna 3 con il codice "14" (altre attività estere di natura finanziaria). Il controvalore in euro della valuta virtuale deve essere determinato al 31.12 del periodo di riferimento, al cambio indicato in tale data sul sito dove il contribuente l'ha acquistata. La detenzione delle valute virtuali non è soggetta all'Ivafe, in quanto tale imposta deve essere applicata soltanto ai depositi e conti correnti di "natura bancaria". 	